

	CONVENZIONE TRA	
	COMUNE DI BOLOGNA	
	E	
	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
	-DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA,	
	AMBIENTALE E DEI MATERIALI - DICAM	
	PER “LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO NUMERICO	
	DELLA TORRE GARISENDA”	
	il Comune di Bologna, avente sede legale in Piazza Liber Paradisus n. 10,	
	codice fiscale 01232710374 rappresentato in questo atto dall’ Arch. Manuela	
	Faustini Fustini, la quale, ex artt. 107 co.3 D.lgs. 267/00 e 44 Statuto	
	comunale, agisce nel presente atto in qualità di Direttrice del Settore Edilizia	
	Pubblica (di seguito indicato anche come “ Comune ” o, indistintamente	
	come “ Parte ”)	
	e	
	Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna,	
	Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376, attraverso il	
	Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, di	
	seguito denominato DICAM, con sede in Bologna, in Viale Risorgimento n.	
	2, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Valerio Cozzani,	
	autorizzato alla stipula del presente Atto con Decreto del Direttore Rep.	
	176/2024 – Prot. 4842 del 31/07/2024;	
	(di seguito indicato come “ Dipartimento/DICAM ” o, indistintamente, come	
	“ Parte ”);	
	(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “ Parti ”)	
	Università _____ Committente _____	1

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE,

Premesso che:

-l'Università di Bologna e il Comune di Bologna attraverso i propri rappresentanti legali hanno stipulato in data 28/02/2024 un Accordo Quadro finalizzato ad instaurare un rapporto non episodico di collaborazione scientifica nell'ambito delle attività connesse della torre Garisenda e che esso costituisce riferimento alla presente convenzione per quanto non esplicitamente indicato;

-l'Accordo Quadro, di cui al precedente paragrafo, prevede la possibilità di stipulare convenzioni attuative tra i singoli Dipartimenti dell'Università e settori del Comune al fine di ottenere un quadro diagnostico conoscitivo esaustivo per la progettazione del restauro e del consolidamento della torre Garisenda e per il monitoraggio del loro comportamento a tempi medi e lunghi;

-il Comune di Bologna già dal 1972 ha assegnato all'Università di Bologna – Istituto di Topografia, Geodesia e Geofisica della Facoltà di Ingegneria, per eseguire regolarmente e a cadenza trimestrale, la lettura ed interpretazione dei movimenti verticali per tutti i singoli capisaldi e le misure dei dislivelli più significativi ai fini del monitoraggio altimetrico delle fondazioni delle Torri Garisenda e Asinelli e aree limitrofe;

-la stabilità della torre Garisenda viene controllata periodicamente dall'Amministrazione Comunale, a partire dal 1990, utilizzando una serie di strumenti collocati all'interno ed esternamente, la cui lettura ed interpretazione dei dati è assicurata tramite una collaborazione continuativa tra il Comune e l'Università di Bologna – Dipartimento DICAM;

Università _____ Committente _____ 2

-il Comune di Bologna ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di individuare le linee guida di un progetto di restauro e consolidamento della torre, previa la sua messa in sicurezza provvisoria, sulla cui base si procederà alla progettazione definitiva di consolidamento e restauro;

-è quindi necessario disporre di tutta la documentazione utile per la definizione degli interventi progettuali definitivi di consolidamento e restauro, che riguardano la conservazione dei materiali e il consolidamento strutturale;

-nel corso del tempo, sono stati eseguiti interventi che hanno interessato sia la parte in elevazione (realizzazione di cinture metalliche al basamento in selenite) che l'apparato fondale (realizzazione di pali per la posa della cintura di container per la messa in sicurezza della Piazza di Porta Ravegnana), i cui effetti sulla torre sono stati monitorati attraverso la realizzazione di modelli matematici dedicati;

-per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di quelli successivi di consolidamento e restauro è necessario disporre di un modello numerico dell'intero organismo costituito da sottosuolo e struttura in elevazione, utile a supportare lo studio delle proposte di intervento e, successivamente, a coadiuvare il monitoraggio della torre;

-che il monitoraggio a lungo termine permetterà di prevedere l'esigenza di interventi manutentivi se e ove necessari;

-che per la costruzione del detto modello il Comune di Bologna metterà a disposizione tutti i dati, storici e recenti, già in suo possesso e tutte le risultanze degli studi e delle analisi oggetto di nuove convenzioni con Alma Mater e che nel medesimo potranno confluire anche le informazioni contenute

in altri modelli già commissionati dal Comune di Bologna ad altri soggetti;

-l'Università, attraverso il suo Dipartimento, possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi descritta all'art. 2 della presente Convenzione;

-il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell'Università di Bologna è interessato a svolgere tale incarico e ha dato la propria disponibilità in tale senso;

-nel caso specifico, il D.P.R. n. 382 dell'11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art. 4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e prestazione di servizi, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e pattuiscono quanto segue:

Art. 1 Premesse e definizioni

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ai fini della presente convenzione, i termini di cui in seguito avranno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi, quando non diversamente disposto:

- "Prestazione di servizi": l'attività di prestazione di servizi descritta all'art. 2 della presente Convenzione;

- "Responsabile della Prestazione di servizi": il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell'altra Parte per quanto concerne l'esecuzione della presente Convenzione;

- "Corrispettivo": l'importo complessivamente versato dal Comune di

Bologna al Dipartimento per l'esecuzione della Prestazione di servizi;

- "Background": opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio del rapporto di consulenza oggetto della presente Convenzione;

- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della presente Convenzione ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della presente Convenzione;

- "Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del

d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di esso;

- "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Bologna affida al Dipartimento, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di prestazione di servizi sul seguente tema: "REALIZZAZIONE DI UN MODELLO NUMERICO DELLA TORRE GARISENDA",
come meglio specificato nell'Allegato A .

Per permettere tale attività, il Comune di Bologna metterà a disposizione l'accesso a piattaforme, anche di terzi, per la consultazione e la estrazione dei dati necessari, tutte le risultanze degli studi e delle analisi oggetto di altre convenzioni con Università di Bologna nonché le informazioni contenute in altri modelli già commissionati dal Comune di Bologna ad altri soggetti.

Il Comune di Bologna si riserva di utilizzare i dati resi disponibili dalla presente convenzione, anche nell'ambito del gruppo di esperti nominato per

individuare le linee guida del progetto di restauro e consolidamento e ai progettisti.

A tale scopo, il Dipartimento fornirà supporto al gruppo di esperti durante l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza.

Art. 3 - Responsabili della Prestazione di servizi

Il Comune designa quale Responsabile della Prestazione di servizi l'arch. Manuela Faustini Fustini.

Il DICAM dell'Università di Bologna designa quale Responsabile della Prestazione di servizi il Prof. Stefano de Miranda.

Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Prestazione di servizi come sopra designato, dandone tempestivamente la comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sottoscritto fra Comune di Bologna e Università degli Studi in data 07/02/2024, il coordinamento dei rapporti fra i gruppi interni dell'Alma Mater Studiorum e la trasmissione dei dati e le relative analisi elaborate dall'Ateneo verso il Comune di Bologna e le richieste di nuove indagini e nuove elaborazioni inoltrate dal Comune di Bologna verso l'Alma Mater Studiorum, sono assunti dal prof. Francesco Ubertini.

Art. 4 - Modalità di esecuzione della Prestazione di servizi

Le attività di cui all'Articolo 2 saranno effettuate da personale del DICAM, individuato sulla base di specifiche competenze e coordinato dal Responsabile della prestazione di servizi.

Qualora l'attività o parte di essa debba essere svolta presso i locali del Comune di Bologna, quest'ultimo si impegna a concedere al Responsabile

della Prestazioni di servizi per il Dipartimento e al personale coinvolto l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Comune di Bologna.

Qualora la Consulenza o parte di essa richieda che macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Comune di Bologna siano trasferiti presso i locali del Dipartimento, questi saranno concessi in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della Prestazione di servizi mediante apposito contratto, sottoscritto ai sensi della regolamentazione d'Ateneo. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso il Dipartimento e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del Comune di Bologna.

È posto a carico del Comune l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività di Consulenza.

Le attività e i contenuti della presente convenzione potranno essere modificati ed integrati per esigenze sopravvenute e/o a seguito dell'evoluzione tecnologica e normativa dei monitoraggi, previo accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 5 - Personale

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione il DICAM potrà ricorrere, nell'ambito della presente convenzione, anche alla collaborazione di personale altamente qualificato (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a collaborazione), il tutto previo accordo e con il supporto del Comune di Bologna, che potrà in ogni momento affiancare il personale nello svolgimento del servizio oggetto della convenzione.

In considerazione delle caratteristiche della Prestazione di servizi, il DICAM

si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Il personale del DICAM che si rechi presso i locali, messi a disposizione dal Committente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore. A tal fine il Comune di Bologna si impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal committente e custodito presso la struttura ospitante ex art. 28 d.lgs. 81/2008.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione è valida ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula.

La prestazione prevede altresì la consegna dei documenti secondo le indicazioni di seguito riportate, oltre che la redazione di un documento finale, al termine dell'attività.

L'attività, per la durata della convenzione, si svolgerà in due fasi della durata complessiva di 3 (tre) anni:

- Fase 1: Supporto al gruppo di esperti durante l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza, per mezzo di un primo modello, seppure parziale.

Durata: 15 mesi dalla data di stipula

- Fase 2: Supporto nelle fasi successive di individuazione degli interventi di consolidamento definitivo, per mezzo di un modello perfezionato.

Durata: dalla fine della fase 1 fino al termine del terzo anno.

La convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo tra le Parti, per permettere il monitoraggio a lungo termine della struttura.

Art. 7 – Oneri finanziari e modalità di pagamento

Il Comune di Bologna si impegna ad erogare a favore del Dipartimento, il corrispettivo totale pari ad euro 139.000,00 (centotrentanovemila/00) più IVA diviso in tre anni così ripartiti:

- alla stipula del presente contratto, a titolo di anticipo: euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- consegna del modello parziale (3 mesi dalla stipula): euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
- consegna del modello perfezionato (21 mesi dalla stipula): euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
- consegna relazione finale (termine convenzione): euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).

L'importo sarà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica, la cui liquidazione sarà subordinata alla consegna da parte del Responsabile del Progetto dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite. Le cifre riportate si intendono al netto dell'IVA.

Le fatture dovranno necessariamente contenere:

- L'indicazione della Banca (Istituto, Agenzia, Codice ABI, codice CAB, codice IBAN);
- Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario a favore del Dipartimento sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica nr. 0037200, acceso presso la Banca D'Italia, IBAN: IT08N0100003245240300037200, intestato a: Università di Bologna, entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

Ai fini della fatturazione elettronica, il **Comune** comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura: Codice IPA, Impegno, Codice beneficiario, CIG, eventuale CUP.

Per quanto attiene i pagamenti, l'Aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. e ii.. Sono a carico dell'affidatario le spese derivanti dall'accredito nel c/c dedicato.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del servizio l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

In base all'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta dal Dirigente della U.I. Edilizia Pubblica e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Responsabile scientifico effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni,

secondo quanto previsto dall'art. 309 del D.P.R. 207/2010.

Il tempo utile per dare ultimato il servizio è fissato in 36 mesi, decorrenti dalla data della firma della convenzione.

L'Amministrazione si riserva di concedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe.

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 co. 2 D.Lgs. 36/2023 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

In considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 117 co. 14 è previsto l'esonero dalla garanzia definitiva.

Articolo 8 - (Proprietà intellettuale)

8.1 Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente alla decorrenza del presente contratto e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo contratto è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

8.2 Parimenti, ciascuna Parte rimane proprietaria delle informazioni e dei beni immateriali protetti ai sensi della normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti durante la fase attuativa del presente contratto, ma non in esecuzione dello stesso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico.

8.3 Le Parti convengono che dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione non è previsto il conseguimento di risultati brevettabili.

Nel caso in cui ciò accadesse, la proprietà degli stessi sarà definita in accordo fra le Parti, con atto separato, e sottoscriveranno il Disclosure Report (Allegato B al presente Contratto). Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9 – Pubblicazioni e Riservatezza

9.1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

9.2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici i quali dovranno esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati.

9.3 Nel caso di pubblicazione dei risultati in ambito tecnico-scientifico il Comune di Bologna s'impegna a citare espressamente il Dipartimento.

Il Dipartimento non potrà essere citato in documenti diversi da quelli tecnico-scientifici e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

9.4 È fatta salva la possibilità del Dipartimento di utilizzare i risultati conseguiti nel corso dell'attività per pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a convegni e seminari, previo autorizzazione da parte del comune di Bologna e citando il Comune stesso.

9.5 Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, se non previa autorizzazione dell'altra Parte.

Art. 10 (Uso dei segni distintivi)

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta, ai sensi del Regolamento di Ateneo sull'uso del Marchio. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione al Dipartimento.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

11.1 Le parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il Dipartimento, all'indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e, per quanto riguarda il Committente, all'indirizzo <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy>.

11.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni

ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del DICAM, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il Comune di Bologna autorizza il DICAM a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della consulenza, nominativo del committente, valore economico della Convenzione.

Articolo 12 – Recesso e sospensione

12.1 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla presente Convenzione, con preavviso scritto non inferiore a 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC. Il recesso ha effetto solo per l'avvenire e non incide sulla parte di lavoro già eseguito.

12.2 Nel caso di recesso esercitato dal Comune, questi corrisponderà al Dipartimento quanto dovuto per le attività di Ricerca già svolte, nonché l'importo delle spese già sostenute e/o impegnate dalla stessa .

12.3 Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dal Dipartimento prima dell'inizio dell'attività di consulenza, l'Università restituirà il

corrispettivo già ricevuto.

Nel caso di recesso esercitato dal Dipartimento ad attività già in parte svolta e accettata dal Committente, il Dipartimento restituirà la parte di Corrispettivo ricevuto in eccesso rispetto a quello maturato per le attività già eseguite, come da Allegato C.

Articolo 13 - Responsabilità delle Parti

Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.

Ciascuna delle Parti esonera e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità, diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione.

Articolo 14 -Normativa anticorruzione e Codice Etico e di Comportamento

Le parti, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si impegnano a leggere, osservare e rispettare le normative in materia di anticorruzione, nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e di Comportamento e dalle norme di legge.

Articolo 15 - Controversie

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le parti stabiliscono e convengono che il foro competente in via esclusiva a

dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il foro di Bologna.

Articolo 16– Comunicazioni/recapiti

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione o comunque connessa con l'esecuzione della stessa dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Comune: ediliziapubblica@pec.comune.bologna.it

Per il Dipartimento: dicam.dipartimento@pec.unibo.it

La variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 17 -Varie

La presente Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti scritta o orale.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, le Parti richiamano il Codice Civile e la normativa italiana applicabile.

Articolo 18 – Registrazione e spese

La presente convenzione è sottoscritta in modalità digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26 aprile 1986, a carico della Parte interessata.

L'imposta di bollo è interamente a carico del DICAM e al versamento all'Erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/06/2014 art.6

con modalità esclusivamente telematica.

Elenco allegati:

Allegato A Programma Tecnico-Scientifico

Allegato B Disclosure Report

Allegato C Stato di avanzamento della Consulenza

Per il Comune di Bologna

Per il DICAM

La Direttrice del Settore Edilizia Pubblica

Il Direttore del Dipartimento

Arch. Manuela Faustini Fustini

Prof. Valerio Cozzani

(firmato digitalmente)*

(firmato digitalmente)*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A-Programma Tecnico-Scientifico

A) Indicazione del Background

A.1 Il Background dell'Università è rappresentato da:

Competenze specifiche nell'ambito della meccanica computazionale con particolare riferimento all'analisi numerica del comportamento di strutture storiche in muratura.

A.2 Il Background del Committente è rappresentato da:

Interesse nelle risultanze di un modello numerico della torre Garisenda, con riferimento specifico alla valutazione della risposta meccanica in diverse condizioni di esercizio.

B) Descrizione attività di ricerca

Le attività previste nella presente convenzione consistono nella realizzazione di un modello numerico della torre Garisenda, comprensivo dell'apparato fondale e della struttura in elevazione, utile a supportare lo studio del comportamento meccanico della torre per effetto dell'intervento di messa in sicurezza e di consolidamento che verranno proposti dal gruppo di esperti nominato dal Comune di Bologna e, successivamente, dai progettisti incaricati.

Dopo gli interventi di consolidamento, il modello permetterà di coadiuvare il monitoraggio dell'evoluzione dello stato della torre al fine della previsione di eventuali ulteriori interventi manutentivi o di consolidamento.

C) Tempi di esecuzione e di consegna dei risultati

L'attività, per la durata della convenzione, si svolgerà in due fasi:

- Fase 1: Supporto al gruppo di esperti durante l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza, per mezzo di un primo modello,

eventualmente parziale.

Durata: 15 mesi dalla data di stipula

- Fase 2: Supporto nelle fasi successive di individuazione degli interventi di consolidamento definitivo, per mezzo di un modello perfezionato.

Durata: dalla fine della fase 1 fino al termine del terzo anno.

L'esecuzione delle attività verrà corredata dalla consegna di relazioni sulle attività svolte dal gruppo di lavoro.

Allegato B - Disclosure Report

Contratto di ricerca commissionata tra XXXXXX (Committente) e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Università), rep. n. XXXXXX, avente ad oggetto XXXXXX

Descrizione del Foreground realizzato:

Tipologia di Foreground realizzato:

- invenzione brevettabile
- know-how avente valore economico in quanto mantenuto segreto (segreto industriale e commerciale)
- software
-

Data di conseguimento del Foreground: _____

Personale dell'Università che ha contribuito alla realizzazione del Foreground:

Nome e cognome	Dipartimento	Ruolo

Eventuale personale del Committente che ha contribuito alla realizzazione del Foreground:

Nome e cognome	Dipartimento	Ruolo

Il Committente

L'Università

Il presente Disclosure Report viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegato C - Stato di avanzamento della Consulenza